



COMUNE DI RODENGO SAIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

P.zza Vighenzi n.1 C.A.P. 25050 - Codice Fiscale 00632150173
TEL. 030 6817726 - FAX. 030 6817737 e.mail: tecnico@rodengosaiano.net

Area Tecnica - Settore Ecologia e Ambiente - -

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. __ del _____

Rodengo Saiano, giugno 2013

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE ... 5

ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento.....	5
ARTICOLO 2 – Definizioni.....	5
ARTICOLO 3 - Altre definizioni per le finalità del presente Regolamento.....	6
ARTICOLO 4 – Competenza del Comune in materia di rifiuti.....	7
ARTICOLO 5 – Limiti di applicazione	8
ARTICOLO 6 - Classificazione dei rifiuti.....	8
ARTICOLO 7 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani, principi generali di assimilazione	9
ARTICOLO 8 - Criteri qualitativi di assimilazione	9
ARTICOLO 9 - Criteri quantitativi di assimilazione	11
ARTICOLO 10 – Assimilazione dei Rifiuti Sanitari.....	13
ARTICOLO 11 - Area di espletamento del pubblico servizio.	13

TITOLO II - SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI 14

ARTICOLO 12 - Organizzazione della raccolta dei rifiuti.....	14
ARTICOLO 13 - Raccolta differenziata.....	14
ARTICOLO 14 - Raccolta con contenitori stradali (RSU Rifiuti Solidi Urbani)	16
ARTICOLO 15 - Ulteriori divieti nel conferimento – contenitori stradali.	17
ARTICOLO 16 - Posizionamento dei contenitori stradali.....	18
ARTICOLO 17 – Divieto di accesso nelle proprietà private	19
ARTICOLO 18 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi di “utenze domestiche”	19
ARTICOLO 19 - Conferimento dei rifiuti ingombranti di provenienza domestica	19
ARTICOLO 20 - Conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione di giardini e simili... ..	19
ARTICOLO 21- Conferimento dei rifiuti speciali da lavori edili.....	20
ARTICOLO 22 - Conferimento dei rifiuti delle grandi utenze.	20
ARTICOLO 23 - Veicoli a motore, rimorchi e simili.....	20
ARTICOLO 24 - Conferimento di parti di veicoli da utenze domestiche	20
ARTICOLO 25 - Disposizioni per il compostaggio domestico.....	21
ARTICOLO 26 - Trasporto dei rifiuti.....	21
ARTICOLO 27 - Recupero e smaltimento dei rifiuti	21
ARTICOLO 28 - Informazione dell'utenza	21

ARTICOLO 29 - Associazioni di volontariato ed altri enti pubblici	22
TITOLO III - CENTRI DI RACCOLTA.....	23
ARTICOLO 30 – Finalità del servizio	23
ARTICOLO 31 - Rifiuti conferibili presso le isole ecologiche	23
ARTICOLO 32 - Accesso al centro di raccolta.....	24
ARTICOLO 33 - Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani	24
ARTICOLO 34 - Apertura del Centro di Raccolta Comunale.....	24
ARTICOLO 35 - Addetti al Centro di Raccolta.....	25
ARTICOLO 36 - Modalità di conferimento	25
ARTICOLO 37 - Norme di comportamento.....	25
ARTICOLO 38 - Gestione del Centro di Raccolta.....	26
ARTICOLO 39 - Compiti del gestore	26
TITOLO IV - SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO	27
ARTICOLO 40 - Criteri organizzativi per i servizi di pulizia.....	27
ARTICOLO 41 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati.	27
ARTICOLO 42 - Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo.....	28
ARTICOLO 43 - Cestini portarifiuti.	29
ARTICOLO 44 - Volantinaggio	29
ARTICOLO 45- Mercato rionale	29
ARTICOLO 46 - Manifestazioni pubbliche.....	30
ARTICOLO 47 - Cantieri su aree pubbliche e private.....	30
ARTICOLO 48 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.....	31
ARTICOLO 49 - Manufatti posti sul suolo pubblico	31
TITOLO V – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	32
ARTICOLO 50 – Oneri dei produttori e dei detentori	32
ARTICOLO 51 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali	32
ARTICOLO 52– Responsabilità del detentore	32
ARTICOLO 53 – Terre e rocce da scavo.....	32
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	33
ARTICOLO 54 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata.....	33
ARTICOLO 55- Vigilanza.....	33
ARTICOLO 56 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili	34

ARTICOLO 57 - Prevenzione e cooperazione.....	34
ARTICOLO 58 - Incentivi ed agevolazioni	34
ARTICOLO 59- Rifiuti cimiteriali.	35
ARTICOLO 60 - Regime sanzionatorio.....	35
ARTICOLO 61 – Abrogazione delle norme regolamentari precedenti ed entrata in vigore	35
ALLEGATO A	Errore. Il segnalibro non è definito.

TITOLO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani, in virtù di quanto previsto dal Capo III del Decreto Legislativo n. 507/93 e dalla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006.

ARTICOLO 2 – Definizioni

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.183 del d.lgs.n.152/2006 e s.m.i., ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni:
 - a. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio;
 - c. **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - d. **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti;
 - e. **detentore**: il soggetto che detiene i rifiuti;
 - f. **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni;
 - g. **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita, compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - h. **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
 - i. **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta, così come indicato nell'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs n. 152/06;
 - j. **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione;
 - k. **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
 - l. **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali ;
 - m. **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - n. **servizi di igiene urbana**: ogni attività necessaria alla "gestione" dei rifiuti urbani;
 - o. **conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

- p. **prevenzione:** ogni attività tendente a ridurre la produzione dei rifiuti o la loro pericolosità;
- q. **rifiuto indifferenziato:** rifiuto non conferibile tramite la raccolta differenziata;
- r. **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada e pulizia della sede stradale stessa;
- s. **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.

ARTICOLO 3 - Altre definizioni per le finalità del presente Regolamento

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:
 - a. **D.lgs. n 152/06:** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 nel testo vigente;
 - b. **Regolamento:** il presente Regolamento;
 - c. **Soggetto gestore:** il soggetto che effettua il servizio di igiene urbana e ambientale;
 - d. **Amministrazione:** il Comune di Rodengo Saiano;
 - e. **Utenze:** chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
 - f. **Utenze:** luoghi, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso siano adibiti;
 - g. **Utenze domestiche:** luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
 - h. **Utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera;
 - i. **Utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
 - j. **Grandi utenze:** le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;
 - k. **Frazione secca riciclabile:** la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, suscettibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, carta, plastica, come sotto definiti;
 - l. **Rifiuto indifferenziato:** la parte composta dalla frazione secca residuale dei rifiuti ;
 - m. **Vetro:** i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
 - n. **Lattine :** gli imballaggi e i rifiuti in alluminio, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
 - o. **Barattoli :** gli imballaggi e i rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
 - p. **Carta :** materiali cellulosici quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
 - q. **Plastica :** gli imballaggi e i rifiuti in plastica, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
 - r. **Legno:** gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
 - s. **Rifiuti urbani pericolosi:** i rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche, quali pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori

domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;

- t. **Rifiuti ingombranti** : i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei **beni di impiego domestico**, di uso comune, quali arredi (p.e. materassi, armadi, ecc.), elettronici, materiali ferrosi ingombranti, ecc.;
- u. **Rifiuti elettrici ed elettronici**: rifiuti **per uso domestico** di cui all'art. 227 e seguenti del D.Lgs. n. 152/06, quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor TV e personal computer, ecc..
- v. **Frazione verde**: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde privato;
- w. **Raccolta stradale**: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del piano stradale;
- x. **Raccolta differenziata monomateriale**: la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;
- y. **Raccolta "porta a porta" o domiciliare**: la raccolta dei rifiuti differenziati (carta, vetro/lattine, plastica e verde) effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente, secondo modalità e tempi prefissati;
- z. **Raccolta su chiamata**: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti, **utenza domestica**, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;

ARTICOLO 4 – Competenza del Comune in materia di rifiuti

1. Il comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani avviati al recupero e/o smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al T.U.E.L. e dell'articolo 198 del D.Lgs. n.152/2006;
2. Il comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento e, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni e le misure per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06 ferme restando le definizioni di cui all'art.184 comma 2), lettera c) e d).
3. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal TUEL, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
4. Il Comune stabilisce annualmente le risorse da destinare alle iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero.

ARTICOLO 5 – Limiti di applicazione

1. Il presente regolamento non si applica alle tipologie di rifiuto specificatamente indicate all'art. 185 del D. Lgs. n.152/2006.

ARTICOLO 6 - Classificazione dei rifiuti

1. Le classificazioni del presente Regolamento sono quelle di cui all'art.184 del D.Lgs. 152/2006 in cui i rifiuti vengono così suddivisi: secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Rifiuti urbani:

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, quali residui lignei, metallici, stoffe, cuoio e simili. nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e).

3. Rifiuti speciali:

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Rifiuti pericolosi:

Sono rifiuti pericolosi:

- a) i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs 152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
- b) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali

ARTICOLO 7 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani, principi generali di assimilazione

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione quali:

- I rifiuti da attività agricole e agroindustriali,
- I rifiuti da lavorazioni industriali,
- I rifiuti da lavorazioni artigianali,
- I rifiuti da attività commerciali,
- I rifiuti da attività di servizio,

avviene ai sensi dell'art.184, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 152/06 e pertanto viene stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti dall'art.195, comma 2, lettera e) del citato decreto legislativo.

In attesa dell'emanazione di tali criteri da parte del Ministero dell'Ambiente, sono dichiarati assimilabili agli urbani i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi articoli 8 e 9.

2. I produttori di rifiuti assimilati agli urbani che rispettano i succitati criteri sono soggetti alla tariffa per la gestione dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal Regolamento TARES approvato dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 8 - Criteri qualitativi di assimilazione

1. Nelle more della fissazione da parte del Ministero dell'ambiente, dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si continua a far riferimento ai criteri contenuti ed elencati al punto 1.1.1, lett, a) della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, concernente lo smaltimento dei rifiuti".

2. I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste dal precedente art.7 si fondano sul fatto che detti rifiuti abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

N°	TIPOLOGIA DI RIFIUTI
1	Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1, dell'art. 7 del D.lgs. 22/97
2	Rifiuti di carta, cartone e similari
3	Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami e di vetro e cristallo
4	Imballaggi primari, purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive
5	Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata e non contaminati da sostanze tossiche o nocive
6	Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili), purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive
7	Sacchi e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
8	Accoppiata di carta plastificata; carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
9	Frammenti e manufatti di vimini e sughero
10	Paglia e prodotti di paglia
11	Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
12	Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
13	Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
14	Feltri e tessuti non tessuti
15	Pelli e simil-pelle
16	Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni, ad eccezione degli pneumatici
17	Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
18	Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili
19	Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
20	Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
21	Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
22	Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
23	Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
24	Nastri abrasivi
25	Cavi e materiale elettrico in genere
26	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate, purché non contaminate da sostanze nocive
27	Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di elementi deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili

28	Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale
29	Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
30	Accessori per l'informatica (esclusivamente floppy disk, cd, dvd e simili)
31	Frazione Organica Umida, purché non allo stato liquido
32	Rifiuti sanitari che presentino le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative indicate nel presente articolo e quantitative indicate al successivo art. 10; - spazzatura; - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie; - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine; - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano a ciò destinati nell'ambito territoriale ottimale;

3. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività individuate dal precedente articolo sono assimilati agli urbani quando il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

ARTICOLO 9 - Criteri quantitativi di assimilazione

1. Ai fini dell'assimilazione per quantità vengono fissati i seguenti coefficienti di produttività per le diverse tipologie di attività in linea con i coefficienti (zona nord) della tabella 4a) dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

Tipologia di Attività		Coefficiente di produzione Kg/m² anno*
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28
2	Cinematografi e teatri	2,50

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,55
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25
5	Stabilimenti balneari	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	3,52
7	Alberghi con ristorante	11,65
8	Alberghi senza ristorante	7,76
9	Case di cura e riposo	8,20
10	Ospedali	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78
12	Banche ed istituti di credito	4,76
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	5,33
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,70
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,00
27	Ortofrutta, fiori e piante, pizza al taglio	58,76
28	Ipermercati di generi misti	17,63

29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70
30	Discoteche, night club	8,56

* la superficie di riferimento è da intendersi la superficie imponibile

2. La produzione di rifiuti conferiti presso il **Centro di Raccolta Comunale** superiore ai valori indicati nella tabella sopra riportata, da considerarsi separatamente per ciascuna delle tipologie di attività sopra individuate, comporta la non assimilazione della frazione stessa ai rifiuti urbani e la classificazione quali rifiuti speciali non assimilabili, **con il conseguente obbligo per gli operatori economici di gestire la stessa a propria cura e spese e nel rispetto della normativa vigente.**
3. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate per il servizio, quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti, prodotti di cui non è autorizzata la raccolta e smaltimento presso il Centro di Raccolta. Rimane a carico dei titolari la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.
4. Le modalità per la verifica e l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio o terzi all'uopo incaricati.
5. L'assimilazione viene effettuata ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/06.
6. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, tutti quelli definiti "speciali pericolosi", ai sensi del D. Lgs n° 152/06;

ARTICOLO 10 – Assimilazione dei Rifiuti Sanitari

1. Sono assimilati agli urbani i rifiuti indicati nel D.P.R. n.254 del 15/07/2003, se sterilizzati.

ARTICOLO 11 - Area di espletamento del pubblico servizio.

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano i servizi di igiene urbana e si applicano nell'ambito territoriale di espletamento dei relativi servizi, garantiti in regime di privativa.
2. Gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio sono definiti con l'obiettivo di servire il massimo numero di utenze potenziali.

TITOLO II - SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO 12 - Organizzazione della raccolta dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani attiene alle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi destinati ad uso di civile abitazione;
 - b) rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del precedente Titolo I;
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento, dall'Amministrazione Comunale attraverso il Contratto di Servizio con il soggetto Gestore, ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta.
3. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta, sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione comunale, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze insediative/produktive del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.
4. La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilati potrà essere attuata mediante:
 - a) contenitori stradali,
 - b) sistema "porta a porta",
 - c) Centro di Raccolta Comunale.
5. Il servizio attuale è svolto mediante un sistema misto: raccolta mediante contenitori stradali integrata con alcuni servizi con sistema a porta a porta. L'Amministrazione Comunale potrà attivare/potenziare i servizi, modificandone il sistema di raccolta al fine migliorare il servizio.

ARTICOLO 13 - Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è la tipologia adottata dalla Amministrazione Comunale per le seguenti tipologie di rifiuto:

Raccolta domiciliare "porta a porta":

- **Raccolta frazione carta e cartone:** mediante contenitori da 40 litri di colore "BIANCO" oppure pacchi legati per un numero massimo di **5 colli per utenza** (15 kg cadauno).
- **Raccolta frazione vetro e lattine:** mediante contenitori da 40 litri di colore "AZZURRO";
- **Raccolta frazione imballaggi in plastica:** mediante sacchi semitrasparenti da 110 litri;
- **Raccolta frazione verde biodegradabile:** mediante sacchi trasparenti da 70 litri (peso max 15 kg) oppure contenitori a rendere da 40 litri (peso max 15 kg), oppure fascine di peso max 15 kg per un numero complessivo di **5 colli per utenza**;
- **Raccolta Rifiuti urbani ingombranti:** mediante prenotazione al numero verde del gestore del servizio.

Raccolta mediante “cassonetti stradali”:

- **Raccolta frazione organica rifiuti solidi urbani (FORSU):** mediante cassonetti stradali. I rifiuti debbono obbligatoriamente essere conferiti in appositi sacchetti biodegradabili.

Raccolta mediante “cassonetti stradali” (punti di raccolta):

- **Raccolta frazione vetro, lattine, carta e cartone, imballaggi in plastica:** mediante cassonetti stradali localizzati in 6 zone del territorio comunale. Ogni punto di raccolta è dotato di cassonetti stradali per ogni tipologia di rifiuto.

Raccolta presso “centro di raccolta comunale”:

- Presso il Centro di Raccolta Comunale di via Mattei è attivata la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche:
 - a) frazione verde da attività di manutenzione di aree verdi e giardini;
 - b) carta e imballaggi di carta e cartone;
 - c) plastiche (contenitori, film, imballaggi, teli);
 - d) vetro in forma di bottiglie e contenitori di liquidi (ad esclusione di specchi, cristalli al piombo, lampadine, vetroceramica, vetro retinato);
 - e) metalli (contenitori in alluminio e banda stagnata, carcasse metalliche di manufatti);
 - f) legno (imballaggi e in generale materiali lignei non trattati);
 - g) tessuti non contaminati;
 - h) R.A.E.E.: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, elettrodomestici, televisori, computer, etc..) **di origine domestica**;
 - i) farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche ed utenze assimilabili;
 - j) pile e batterie esauste da utenze domestiche ed utenze assimilabili;
 - k) siringhe ed oggetti taglienti abbandonati;
 - l) prodotti chimici e loro contenitori di uso domestico , compresi i materiali del “fai da te”;
 - m) materiali provenienti da manutenzione del proprio veicolo (oli minerali, accumulatori);

Prescrizioni di carattere generale per il conferimento:

1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori a ciò adibiti.
2. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative; l'Amministrazione comunale, anche per il tramite del Gestore dei servizi, provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
3. Il conferimento della tipologia di rifiuto deve essere effettuato esclusivamente seguendo le indicazioni fornite dai provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione comunale.
4. I contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti devono essere custoditi dall'utenza a cui sono assegnati con le corrette modalità e in luoghi idonei.

5. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, avviene tramite il prelevamento del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l'utenza. La zona dove esporre i rifiuti è individuata dal soggetto gestore e comunicata all'utenza, la quale deve conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite.
6. I rifiuti "porta a porta" non possono essere esposti in prossimità di cassonetti stradali.
7. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi.
8. I rifiuti voluminosi quali, in particolare, gli imballaggi cellullosici (carta e cartone) dovranno essere ridotti di dimensione (ad es. piegati) ai fini del conferimento al servizio di raccolta in modo tale da agevolarne il ritiro ed evitarne la dispersione sul suolo.
9. I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie specificatamente stabiliti/e con appositi provvedimenti.
10. Nel posizionamento dei contenitori l'utente dovrà evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo al traffico veicolare e pedonale ed, in particolare, a quello delle persone disabili.
11. La pulizia e la disinfezione dei contenitori potranno essere imposte agli utilizzatori dai responsabili degli uffici comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico-sanitari o di decoro.

ARTICOLO 14 - Raccolta con contenitori stradali (RSU Rifiuti Solidi Urbani)

1. La raccolta stradale avviene mediante cassonetti di colore grigio dotati di calotta volumetrica per il controllo dei conferimenti. L'ubicazione dei contenitori, e ogni sua variazione, viene decisa dall'Amministrazione e eseguita dalla ditta appaltatrice del servizio.
2. Ad eccezione degli addetti al servizio è fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dalle aree di ubicazione appositamente delimitate, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione motivate richieste scritte volte all'ottenimento di una diversa collocazione degli stessi.
3. Il conferimento dei rifiuti urbani (RSU) deve essere effettuato mediante appositi involucri protettivi (sacchetti) di litri 15/18 che devono essere opportunamente chiusi.
4. I rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli ai fini del conferimento al servizio comunale di raccolta in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.
5. La tipologia e il numero dei contenitori utilizzati è stabilita dall'Amministrazione in funzione della conformazione della rete viaria e della densità abitativa. Devono comunque avere caratteristiche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelievo, la facilità di pulizie periodiche. Inoltre, i contenitori adibiti al conferimento devono essere sempre idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e a impedire esalazioni moleste.
6. Nel caso di nuova lottizzazione o di ristrutturazione urbanistica, di iniziativa pubblica o privata, dovranno essere obbligatoriamente previsti appositi spazi per i contenitori dei rifiuti urbani dimensionati in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire.

7. I contenitori dei rifiuti urbani sono preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.
8. Sono previste, inoltre, altre particolari modalità di raccolta quali: cassonetti stradali per RSU e FORSU ad uso esclusivo in area privata.
Tale possibilità viene riconosciuta nei seguenti casi:
 - la struttura urbanistica renda impossibile, o inopportuno, il posizionamento dei contenitori stradali in aree pubbliche,
 - per particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani al fine di ottimizzare il servizio.
9. Le utenze non domestiche possono richiedere all'Amministrazione Comunale il posizionamento di un contenitore stradale (RSU o FORSU) ad uso esclusivo in area privata. In tale ipotesi, qualora il contenitore fosse fornito dall'amministrazione, verrà richiesto all'attività fruitrice del servizio il canone di noleggio.

ARTICOLO 15 - Ulteriori divieti nel conferimento – cassonetti stradali.

1. E' fatto divieto all'utenza di:
 - a) abbandonare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dall'Amministrazione per il conferimento, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
 - b) introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
 - c) abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
 - d) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
 - e) introdurre liquidi nei contenitori;
 - f) introdurre nei contenitori materiali incendiati o incandescenti;
 - g) danneggiare, eseguire scritte o affiggere materiali di differente natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, etc..) sui contenitori per i rifiuti, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione.
 - h) spostare i cassonetti portarifiuti per creare spazio ai fini del parcheggio veicolare o, comunque, sostare col veicolo al di sopra degli stalli delimitati per la sosta dei cassonetti stradali, anche in assenza di specifica segnaletica verticale.
 - i) depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o, comunque, in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione ai fini delle attività di raccolta.
 - j) inserire oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura dei contenitori e, comunque, qualsiasi oggetto tale da impedirne la corretta funzionalità;
 - k) utilizzare i cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
 - l) immettere nei cassonetti rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti da costruzione o demolizione, pneumatici, rifiuti ingombranti;
 - m) muovere i contenitori dalla loro sede.
2. E' vietato conferire nei cassonetti stradali, o in prossimità degli stessi, i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro

spezzate, calcinacci, finestre, porte, sanitari, ecc.), ma dovranno essere smaltiti, a cura del produttore del rifiuto o dell'Impresa che effettua i lavori in appositi impianti;

ARTICOLO 16 - Posizionamento dei contenitori stradali.

1. L'Ufficio Ecologia e Ambiente predispone il Piano di posizionamento dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti e provvede ai suoi periodici aggiornamenti, anche per stralci, in relazione ad intervenute modifiche nell'organizzazione del servizio, nell'assetto viario o per altre evenienze connesse.
2. Per la raccolta dei rifiuti (urbani e/o speciali assimilati), vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente realizzate/autorizzate dal Comune). Detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico.
3. In particolare verranno rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - a) per quanto riguarda il Codice della strada:
 - entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
 - nelle aree per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
 - b) per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile e con particolare riferimento ai contenitori portarifiuti di frazioni merceologiche putrescibili (umido-organico e indifferenziato), una distanza di circa 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, ecc..;
 - ingressi di farmacie;
 - c) per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organi preposti ed inoltre:
 - distanza di metri 15 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - d) sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali, monumenti, musei o palazzi storici.
7. Durante interventi di risistemazione viaria, di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole dell'Amministrazione.
8. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la Società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva all'Amministrazione comunale ed al Gestore e concordare soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

ARTICOLO 17 – Divieto di accesso nelle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere all'interno delle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata;
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con apposita domanda e potrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della podestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

ARTICOLO 18 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi di “utenze domestiche”

1. E' possibile il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi per i quali il Centro di Raccolta Comunale è autorizzato allo stoccaggio, nei giorni ed orari che saranno disciplinati dall'Amministrazione, mediante immissione diretta negli appositi cassoni.

ARTICOLO 19 - Conferimento dei rifiuti ingombranti di provenienza domestica

1. I rifiuti ingombranti di provenienza domestica (arredi obsoleti, materassi, i R.A.E.E. di cui al D.lgs. 151/05, etc.) saranno conferiti all'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione attraverso il numero telefonico istituito dall'Amministrazione, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.
2. E' pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area pubblica ed in particolare in corrispondenza dei cassonetti stradali e/o di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
3. E' possibile il conferimento dei rifiuti ingombranti, nei giorni ed orari che saranno disciplinati dall'Amministrazione, mediante immissione diretta negli appositi cassoni posti in opera nel Centro di Raccolta Comunale.

ARTICOLO 20 - Conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione di giardini e simili.

1. La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, vengono ritirati mediante il servizio domiciliare “porta a porta” nelle quantità e modalità stabilite all'articolo 13. In alternativa possono essere conferiti al Centro di Raccolta Comunale.

ARTICOLO 21- Conferimento dei rifiuti speciali da lavori edili.

1. I rifiuti provenienti da lavori edili devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente a impianti di smaltimento o recupero autorizzati nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.
2. I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni, non devono conferire i rifiuti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né, gli stessi, devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade. **I rifiuti provenienti da demolizioni edili possono essere smaltiti presso il Centro di Raccolta Comunale per un massimo di 500 Kg/anno ad utenza domestica.**

ARTICOLO 22 - Conferimento dei rifiuti delle grandi utenze.

1. Le grandi utenze produttrici di rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai sensi degli artt. 7), 8) e 9) del presente Regolamento che dispongono di spazi idonei, possono stipulare con l'Amministrazione accordi per il posizionamento di contenitori per la raccolta della frazione riciclabile e/o della frazione umida e/o del rifiuto indifferenziato/secco residuo anche nell'area di pertinenza privata, a condizione che siano mantenute le ordinarie modalità di raccolta per la zona interessata.
2. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc..) le grandi utenze possono stipulare con l'Amministrazione convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti.

ARTICOLO 23 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. E' vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 231 del Dlgs. n. 152/2006.
2. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 24 - Conferimento di parti di veicoli da utenze domestiche

1. Le parti di veicoli scartati dai cittadini (utenze domestiche) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio delle parti di un veicolo sono tenuti a conferirli secondo le modalità previste per legge o presso il Centro di Raccolta Comunale appositamente attrezzato.

Elenco parti di veicoli conferibili presso CDR:

- a. **pneumatici/cerchi:** n.2/anno/utenza,
- b. **batterie al piombo e similari:** n.2/anno/utenza,
- c. **oli esausti minerali e sintetici:** litri 10/anno/utenza.

ARTICOLO 25 - Disposizioni per il compostaggio domestico

1. L'Amministrazione favorisce e promuove la pratica volontaria del compostaggio domestico per le utenze singole che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero si disponga di un'area scoperta, non pavimentata, ad uso esclusivo del nucleo familiare.
2. L'utente che è autorizzato al recupero a mezzo del compostaggio domestico, smaltirà esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità domestica di appartenenza. E' comunque fatto assoluto divieto miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, plastica, vetro, e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile.

ARTICOLO 26 - Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti è effettuato da ditte specializzate iscritte all'Albo dei Gestori dei rifiuti con automezzi appositamente autorizzati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme nonché il minor impatto ambientale quanto ad emissioni sia di gas che sonore.
2. I veicoli utilizzati dalle ditte di cui al comma 1) per la raccolta ed il trasporto ottemperano alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione e altro.
3. Per quanto attiene il conferimento ai Centri di Raccolta Comunali effettuato da ditte direttamente con trasporto su mezzo proprio si richiama a tal proposito l'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, dal quale si deduce che i rifiuti non pericolosi conferiti dal produttore, in modo occasionale e saltuario nei CDR, non hanno bisogno di essere accompagnati da un formulario qualora non eccedano la quantità di 30 kg o 30 lt.

ARTICOLO 27 - Recupero e smaltimento dei rifiuti

1. Il soggetto gestore avvia al recupero ed allo smaltimento finale le varie frazioni dei rifiuti utilizzando gli impianti in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle eventuali prescrizioni specifiche.
2. Con provvedimenti ordinatori contingibili ed urgenti potrà essere disposto dalla competente Autorità il recupero o lo smaltimento dei rifiuti secondo modalità e verso destinazioni diverse.

ARTICOLO 28 - Informazione dell'utenza

1. L'Amministrazione direttamente e/o tramite il soggetto gestore e/o altra ditta incaricata provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini,

nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

2. L'Amministrazione rende noto nel dettaglio i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti assicurando la più ampia diffusione delle informazioni presso l'utenza, in particolare:
 - a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - b) modalità e frequenze dello spazzamento;
 - c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
 - f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.
3. L'Amministrazione rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

ARTICOLO 29 - Associazioni di volontariato ed altri enti pubblici

1. Ai sensi del presente Regolamento, il Comune, o per esso il Gestore del Servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e/o Onlus e/o di Enti pubblici, previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio.

TITOLO III - CENTRI DI RACCOLTA

ARTICOLO 30 – Finalità del servizio

1. I Centri di Raccolta Comunale sono strutture attrezzate, recintate e custodite, presso le quali gli utenti possono direttamente conferire diverse tipologie di rifiuti in modo differenziato.
2. All'interno delle aree sono dislocati contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati nell'articolo successivo secondo le norme dettate dal presente regolamento, integrate da eventuali disposizioni dettate dal soggetto Gestore per il buon funzionamento dell'impianto e sotto la vigilanza del personale incaricato. Quando il contenitore è giunto a riempimento, il materiale dovrà essere trasportato dal soggetto gestore all'idoneo sito di trattamento o smaltimento per ciascuna tipologia del rifiuto.
Tale area sarà utilizzata dal soggetto gestore in funzione di un migliore svolgimento del servizio di raccolta.
3. Qualora fosse possibile, per la disponibilità di impianti, avviare al recupero o trattamento nuove frazioni di rifiuto, il Comune potrà attivare tali nuove raccolte. Potrà essere effettuata inoltre la pesatura del materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente, qualora ritenuto necessario ai fini dell'organizzazione di particolari servizi.

ARTICOLO 31 - Rifiuti conferibili presso il Centro di Raccolta Comunale

1. Le tipologie dei rifiuti che possono essere conferite presso il CDR Comunale sono indicativamente le seguenti:

Tabella 1 - ELENCO DEI MATERIALI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

	TIPOLOGIA RIFIUTO
	Carta e cartone
	Imballaggi in plastica
	Vetro e lattine
	Imballaggi in legno
	Rifiuti Ingombranti non riciclabili
	Imballaggi metallici
	Metalli ferrosi e non ferrosi
	Imballaggi in materiali misti
	Vernici inchiostri adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (provenienza domestica)
	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (di provenienza domestica)

	Frigoriferi (di provenienza domestica)
	TV/monitor (di provenienza domestica)
	Apparecchiature elettriche/elettroniche (di provenienza domestica)
	Oli e grassi vegetali (di provenienza domestica)
	Oli minerali (di provenienza domestica)
	Farmaci (di provenienza domestica)
	Accumulatori al piombo (di provenienza domestica)
	Pile e batterie (di provenienza domestica)
	Verde (erba sfalci e ramaglie)
	Cartucce e toner esauriti (di provenienza domestica)
	Inerti da piccole manutenzioni purchè privi di amianto (di provenienza domestica)
	Pneumatici (di provenienza domestica)

L'Amministrazione accetterà il solo conferimento dei rifiuti previsti dall'autorizzazione al funzionamento del Centro di Raccolta rilasciato dall'ente competente.

ARTICOLO 32 - Accesso al centro di raccolta

1. Il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale dovrà essere effettuato a cura del produttore. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti del servizio di raccolta rifiuti presenti nel territorio comunale, il Gestore potrà attivare procedure di accertamento del diritto a conferire.

ARTICOLO 33 - Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani

1. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:
 - I rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 di cui al presente regolamento;
 - Il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi degli utenti iscritti a tariffa per la parte riguardante i rifiuti assimilati conferiti;

ARTICOLO 34 - Apertura del Centro di Raccolta Comunale

1. I rifiuti potranno essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale

ARTICOLO 35 - Addetti al Centro di Raccolta

1. Durante l'orario di apertura del Centro di Raccolta, l'addetto alla custodia e gestione operativa dello stesso, dovrà provvedere:
 - ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
 - a vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Gestore sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che ai soggetti conferenti;
 - a mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando gli interventi necessari;
 - informare con opportuno preavviso il Gestore circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
 - a tenere gli eventuali registri di carico e scarico previsti;
 - a comunicare all'Ufficio competente del Gestore ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
 - potranno inoltre essere richieste prestazioni aggiuntive, quali l'identificazione degli utenti, la pesatura in loco del materiale conferito, il rilascio di ricevute, ecc;
 - di indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
 - l'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme;
 - di tenere un contegno corretto con gli utenti.

ARTICOLO 36 - Modalità di conferimento

1. L'utente che intende conferire i rifiuti al Centro di Raccolta deve qualificarsi agli addetti alla custodia, se richiesto tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, dichiarando la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
2. Per le utenze non domestiche potrà essere verificata la quantità dei rifiuti conferiti. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, e qualora si presentasse con diverse tipologie di rifiuti è tenuto a provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.
3. L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento.
4. L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'art.32 o in difformità alle norme del presente Regolamento.
5. L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del Centro di Raccolta, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.

ARTICOLO 37 - Norme di comportamento

1. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione del Centro di Raccolta.

ARTICOLO 38 - Gestione del Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta è gestito direttamente dal Comune mediante l'affidamento al Gestore.
2. Il Gestore è tenuto a vigilare sul rispetto delle direttive impartite dal Comune informando gli uffici Comunali sulle richieste di conferimenti anomali per qualità e quantità.
3. Al soggetto che gestirà l'impianto potrà essere richiesta la disponibilità di uno o più addetti per la custodia dello stesso e l'eventuale fornitura/noleggio dei contenitori necessari.

ARTICOLO 39 - Compiti del gestore

1. E' compito del Gestore provvedere alla movimentazione e trasporto nei siti di conferimento o di smaltimento dei rifiuti raccolti presso il Centro di Raccolta. Dovrà comunicare eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta gestione del CDR.

TITOLO IV - SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

ARTICOLO 40 - Criteri organizzativi per i servizi di pulizia

1. I servizi di pulizia, così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 42, sono assicurati con diversi livelli di servizio e diverse modalità, all'interno delle aree di espletamento dei servizi come definite al precedente art.12, ed in particolare riguarderanno:
 - strade e piazze classificate come comunali;
 - tratti urbani di strade provinciali;
 - strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche previa indicazione dell'Amministrazione Comunale;
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, piste ciclabili e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
2. L'Amministrazione garantisce principalmente i seguenti servizi:
 - spazzamento di strade, piazze e porticati e lavaggi e sanificazione mirati;
 - pulizia, lavaggio e cancellazione scritte vandaliche dai monumenti, dalle gallerie, dai sottopassi e sovrappassi, dall'arredo urbano, fontane;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.
3. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali del presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio con il Gestore, sono definite le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi.
4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di apportare variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti da provvedimenti specifici e/o convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

ARTICOLO 41 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati.

1. Fatta salva l'applicabilità delle normative vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati.

2. L'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, interviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/06 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge.
3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, effettuano l'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

ARTICOLO 42 - Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo.

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie con l'utilizzo in via esclusiva di parti di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici), di strade o piazze, con occupazione del suolo appositamente autorizzata previa stipula di convenzione con l'Amministrazione, di provvedere alla costante pulizia degli spazi di competenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
4. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore negli appositi contenitori e con le modalità previste;
5. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da ignoti.
6. È fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi posti a dimora a confine con la proprietà pubblica di provvedere alla puntuale pulizia di quanto dovesse eventualmente cadere sul suolo pubblico dalle alberature.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 è fatto divieto ai soggetti di cui ai precedenti commi di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di

veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

ARTICOLO 43 - Cestini portarifiuti.

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, l'Amministrazione garantisce la presenza sul territorio di appositi cestini portarifiuti, fissi o amovibili, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna ed esterna.
2. Sui cestini portarifiuti, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è vietata l'affissione e l'esecuzione di scritte nonché danneggiare, ribaltare o rimuovere i medesimi.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani (cassonetti), i cestini portarifiuti, i contenitori specifici per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
5. Qualora vengano realizzate da privati, sul territorio cittadino, opere urbanistiche che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate preventivamente con l'Ufficio comunale competente in materia di igiene del suolo.

ARTICOLO 44 - Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili;
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

ARTICOLO 45- Mercato rionale

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nel mercato rionale si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento

e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.

2. Gli esercenti del mercato rionale devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, assicurando la gestione separata della frazione umida, della frazione secca residua e degli imballaggi secondo le modalità definite per ciascun mercato dall'Amministrazione, secondo i principi generali di cui al comma 1) e le disposizioni contenute nelle Ordinanze.
3. Gli stessi obblighi valgono per i mercati e le fiere occasionali o periodiche.
4. Gli esercenti devono sgombrare da veicoli ed altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, salvo specifiche autorizzazioni dei competenti Uffici comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile la pulizia, il lavaggio e l'igienizzazione delle aree.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali.

ARTICOLO 46 - Manifestazioni pubbliche

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative all'Ufficio comunale competente in materia di igiene urbana, con un preavviso di almeno dieci giorni, corredato dall'autorizzazione e/o altra documentazione (disegni, relazioni, fotografie, etc..) da cui si evinca a chi spetti l'onere della spesa conseguente ai servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti e le aree che si intendono utilizzare.
2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalle manifestazioni, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato. Dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, potranno essere posti a carico degli organizzatori.

ARTICOLO 47 - Cantieri su aree pubbliche e private.

1. Le imprese che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività, sono obbligate a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, sino ad una distanza non inferiore a tre metri, contenendo inoltre lo spargimento di polveri (anche previo innaffiamento stradale, se necessario) e rifiuti sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole/i se necessario.

2. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.

ARTICOLO 48 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani da parte del Gestore del servizio nella rispettiva via o piazza.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area di cui sopra, in dotazione o comunque antistante, dovrà risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 49 - Manufatti posti sul suolo pubblico

1. Chiunque pone, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, etc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

TITOLO V – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

ARTICOLO 50 – Oneri dei produttori e dei detentori

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n.152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori o detentori degli stessi in uno dei modi specificatamente indicati nel medesimo articolo;
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006.

ARTICOLO 51 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

ARTICOLO 52– Responsabilità del detentore

1. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - a) in caso di conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.lgs 152/2006, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario

ARTICOLO 53 – Terre e rocce da scavo

1. Le terre e rocce da scavo sono escluse dall'applicazione della parte IV del D.lgs 152/2006 nel caso in cui vengano riutilizzati ai sensi dell'art. 186 del D.lgs. stesso e ai sensi del DM 10 agosto 2012 n.161.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 54 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucchiolevole per presenza di ghiaccio.
2. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per la lunghezza dell'intero fronte;
3. La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori dei passi carrai stessi;
4. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo altresì di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni e di provvedere a liberare comunque dalla neve le griglie, le caditoie stradali e le imboccature dei pozzetti per la raccolta acque meteoriche.
5. Nel caso di nevicata di entità superiori ai 10 cm gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.
6. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono rimuoverle al momento degli interventi di asporto della neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.

ARTICOLO 55- Vigilanza.

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e/o agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri tecnici comunali o ad altre categorie di personale, anche non comunale, identificate con atto della Giunta Comunale; a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Associazioni di volontariato, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla normativa vigente e, ove consentito dalla legge, a personale di altri Enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri soggetti indicati al comma 1), possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di

violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

ARTICOLO 56 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili

1. L'Amministrazione comunale studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi ed adotta specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione.

ARTICOLO 57 - Prevenzione e cooperazione

1. L'Amministrazione e il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le Associazioni ambientaliste, di volontariato e/o rappresentanti di categoria, promuovono progetti e campagne informative ed educazione ambientale, anche presso le scuole, finalizzati a sensibilizzare l'utenza e favorire il miglioramento dei servizi e il decoro della città;
2. L'Amministrazione promuove e incentiva, anche mediante forme di agevolazione e premialità, l'utilizzo di prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e la produzione di rifiuti nella fase di post consumo.

ARTICOLO 58 - Incentivi ed agevolazioni

1. L'Amministrazione comunale studia e realizza forme di incentivazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche, singole o collettive, che si sono particolarmente distinte nella partecipazione alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati. In particolare si possono prevedere le seguenti:
 - a) attestati di benemerenzza: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b) premi materiali: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.
2. Potranno, inoltre, essere previste, per premiare comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata, agevolazioni tariffarie.

ARTICOLO 59- Rifiuti cimiteriali.

1. I rifiuti cimiteriali, costituenti rifiuti urbani, quali:

- a. ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spezzamento;
- b. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
- c. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
- d. rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.

sono raccolti, trasportati e conferiti utilizzando tecniche che privilegino la raccolta differenziata in conformità alle norme che regolano la gestione di tale tipologia di rifiuto.

ARTICOLO 60 - Regime sanzionatorio

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni previste nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, così come applicate nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve quelle adottate da specifici provvedimenti di attuazione.

ARTICOLO 61 – Abrogazione delle norme regolamentari precedenti ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intende abrogate le precedenti norme regolamentari che risultano sostituite dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 60 giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.